

inform_aNTTEAS



“1 genn 2026

n°17

Novità e scadenze



Novità

DEFINITIVE

LE NOVITA' FISCALI PER IL
TERZO SETTORE

D.Lgs. n. 186
del 04/12/2025

su Terzo settore, crisi d'impresa,
Sport e IVA

Nel numero di novembre di InformAnteas è stato anticipato che la Commissione Finanze si era espressa positivamente sullo schema di decreto legislativo in materia di terzo settore, crisi d'impresa, sport e Iva, decreto di attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023).

Il 12 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186](#), che introduce importanti novità fiscali per diversi settori, incluso il terzo settore, e mira a razionalizzare la normativa vigente nonché a introdurre semplificazioni mirate.

A seguito dei nuovi criteri di qualificazione delle attività di interesse generale introdotti dall'art. 79 del Codice del terzo settore - Cts (D.Lgs. 117/2017), alcune attività in precedenza considerate di natura commerciale ai sensi del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) potrebbero ora essere ricondotte tra quelle di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

Per evitare che questa riqualificazione comporti l'emersione di plusvalenze tassabili, l'art. 1 del decreto introduce l'art. 79-bis nel citato D.Lgs. 117/2017. La disposizione consente agli enti di optare per la sospensione della tassazione sulla plusvalenza emergente quando un bene strumentale esce dal regime d'impresa, a condizione che il bene venga destinato al perseguimento di attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

La tassazione, tuttavia, si applica se i beni vengono adibiti a scopi diversi o ceduti.

Importanti aggiornamenti sono stati introdotti anche per le ODV e per le APS.

L'art. 2, co. 1 del decreto modifica la soglia del regime forfettario applicabile per tali soggetti per le attività commerciali da questi svolte: in particolare, ai soli fini IVA, la soglia di ricavi, ragguagliati ad anno, per accedere al regime forfettario è innalzata da 65mila a 85mila euro.

L'art. 2, co. 2 (modificando l'art. 86, co. 1 del Cts), prevede che le ODV e le APS possano applicare il regime forfettario previsto per questi soggetti dal Cts in relazione alle attività commerciali svolte, laddove nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori alla soglia di 85mila euro (in luogo degli attuali 130mila euro) o alla diversa soglia armonizzata in sede europea.

Ulteriori interventi di raccordo sulla disciplina riguardante gli ETS sono previsti agli articoli 3, 5 e 6 del decreto in esame.

L'art. 3 aggiorna la normativa IVA sostituendo, agli artt. 3 e 10 del D.P.R. 633/1972, i riferimenti alla vecchia denominazione di ONLUS con quella di ETS.

L'art. 5 introduce importanti semplificazioni: le ODV e le APS in regime forfettario sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Inoltre, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, viene eliminato anche l'obbligo di certificazione fiscale per le cessioni e le prestazioni effettuate da questi soggetti.

L'art. 6, infine, rinvia al 1° gennaio 2036 l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, che era prevista per il 1° gennaio 2026.

CESSAZIONE ANAGRAFE ONLUS

“
**Comunicazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 16/12/2025**

Dal 1° Gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) tenuta dall'Agenzia delle Entrate sarà soppressa.

Le Onlus iscritte nell'Anagrafe, che intendono continuare a operare come Enti del terzo settore (Ets), dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), entro e non oltre il 31 marzo 2026.

CONSULTAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE DISCIPLINA
FISCALE ETS

“
Comunicazione Agenzia delle Entrate del 19/12/2025
”

Questo potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio Runts competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio Runts competente.

Con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del Runts nella quale intende essere iscritta, allegando: atto costitutivo, statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Cts, ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli ministeriali.

Ai fini della percezione del contributo del 5xmille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al Registro, comunichi attraverso il sistema Runts i dati necessari per il pagamento del contributo del 5xmille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale del Ministero.

Le Onlus che non intendano iscriversi al Runts sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 19 Dicembre 2025 è disponibile in consultazione pubblica la bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa alla disciplina fiscale degli Enti del terzo settore (Ets) iscritti nel Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore - Cts).

La Bozza circolare fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Cts, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli Ets.


Anche le ASSOCIAZIONI ANTEAS interessate hanno tempo fino al 23 gennaio 2025 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Le proposte di modifica o di integrazione vanno inviate all’indirizzo e-mail: dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente: Tematica/Paragrafi della circolare/Osservazioni/Contributi.

Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.



Scadenze

15/01/2026

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

16/01/2026

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei contributi Inps (ex Enpals) relativi al mese precedente.

